



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 03/05/2018

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 4.7.2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 26.3.2012, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, tramite il proprio legale di fiducia, chiedendo il rimborso di euro 206,28, a titolo di quota parte commissione bancaria ed euro 5.903,73, a titolo di quota parte commissione di intermediazione, il tutto oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto si è opposto alle pretese del ricorrente ed ha chiesto all'Arbitro il rigetto del ricorso, eccependo: 1) il rispetto della normativa di trasparenza vigente al momento della stipula del finanziamento e la legittimità dei costi e delle condizioni applicate, specificate nel regolamento a tergo del contratto, nel documento di sintesi e nella documentazione consegnata al ricorrente; 2) la congruità delle somme restituite a titolo di componente "recurring" delle commissioni di intermediazione non maturate quantificate in euro 520,56 in linea con quanto stabilito nel regolamento contrattuale (art. 14) che prevede il ristoro a favore del cliente degli oneri soggetti a maturazione nella misura di euro 7,23 per ciascuna rata non scaduta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*), che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio *pro rata temporis* è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Posto quanto precede, dalla lettura della clausola contrattuale relativa alla commissione bancaria emerge che la stessa sia stata corrisposta al fine di remunerare attività eterogenee non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; in tal caso, l'opacità delle clausole dipende dall'indistinto riferimento sia ad attività *recurring* (ad es., "oneri per la copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del tasso degli interessi": cfr. lett. a del contratto), sia ad attività *up front*. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione che, tenuto conto dell'estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), pari ad euro 206,28.

Con riguardo alla commissione di intermediazione, emerge in modo evidente dalla relativa clausola contrattuale che la stessa è stata corrisposta al fine di remunerare attività concernenti l'intera durata del finanziamento: esemplari i riferimenti all'"*amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata*" ed alla "*garanzia non riscosso per riscosso*". Deve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente al rimborso, a titolo di commissione di intermediazione non maturata, dell'importo di euro 5.383,17, al netto del rimborso già effettuato in sede di conteggio estintivo di euro 520,56.

In considerazione di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario l'importo complessivo di euro 5.589,46, a titolo di commissioni per il periodo di finanziamento non goduto, oltre interessi legali dalla data del reclamo (che ha valore di formale messa in mora) all'effettivo soddisfo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 5.589,46, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO